Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Venerdì 27 Dicembre** — **Numero 306**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 511 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1902-903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

Art. 2.

In correlazione col capitolo istituito dall'articolo precedente, è autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1902-903 e per cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della Guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

Art. 3.

Gli stanziamenti indicati negli articoli 1 e 2 saranno di dieci milioni nell'esercizio 1902-903 e di otto milioni in caduno dei cinque esercizi successivi.

Art. 4.

L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo, dovrà essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria generale del Regno.

Sul conto corrente il Ministero della Guerra potrà emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai Corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

Art. 5.

Nel primo quadrimestre di ogni esercizio si procederà alla sistemazione del conto corrente dell'esercizio precedente. Il conto dell'esercizio 1901-902 sarà liquidato nel corso del primo semestre dell'esercizio 1902-903.

Qualora non risultasse estinto tutto l'importo degli ordini tratti sul conto corrente durante l'esercizio stesso dal Ministero della Guerra, il Ministro del Tesoro salderà la differenza con un mandato sul capitolo delle anticipazioni di cui all'articolo 1.

Le somme che per ritardato versamento non poterono essere ricuperate con l'imputazione all'esercizio precedente al quale si riferivano, saranno reintegrate nel conto corrente dell'esercizio nuovo.

Art. 6.

La presente legge avrà vigore a tutto l'esercizio 1907-908.

Nel corso dell'esercizio precedente, il Governo presenterà un disegno di legge per provvedere alle speciali necessità dell'Amministrazione della Guerra ed alla gestione per parte dei Corpi delle rispettive masse.

Art. 7.

Tra i conti speciali che devono, a senso dell'articolo 71 della legge di contabilità, corredare il rendiconto generale consuntivo delle Amministrazioni dello Stato sarà, a cominciare da quella dell'esercizio in corso, annualmente pubblicata la situazione del conto fra il Tesoro ed il Ministero della Guerra e quelle delle masse costituite in ciascun Corpo.

Alla prima di dette situazioni sarà allegata la distinta delle somme dovute al Tesoro alla chiusura di ciascun esercizio costituenti il saldo del conto corrente.

Art. 8.

Le modalità d'esecuzione della presente legge saranno determinate con Regolamento approvato con decreto Reale d'accordo fra il Ministero della Guerra e del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.
C. DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 512 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 10 del testo unico, approvato con Nostro decreto 21 agosto 1901, n. 409, della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, coordinato con la legge 30 giugno 1901, n. 269, e con le altre che l' hanno modificata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento sui funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza

CAPO I.

Del personale e degli uffici di pubblica sicurezza

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie:

a) ufficiali di pubblica sicurezza;

b) impiegati d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice-commissari ed i delegati.

Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.

Agli uffici di questura è addetto inoltre un determinato numero di uscieri.

Art. 2.

I funzionari della prima categoria disimpegnano il servizio di pubblica sicurezza propriamente detto, sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno e, subordinatamente, dei prefetti e dei sottoprefetti.

Quelli della seconda sono chiamati a disimpegnare esclusivamente mansioni d'ordine.

Art. 3.

La gerarchia è determinata dal grado, nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 4.

Le nomine tanto dei funzionari quanto degl'impiegati di pubblica sicurezza sono fatte con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno.

Alle nomine degli uscieri si provvede con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Potranno essere nominati funzionari in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Potranno anche nominarsi reggenti con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 6.

L'ufficio provinciale di pubblica sicurezza dipende dal prefetto, il quale compie tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi sulla materia, mantiene la disciplina nell'ufficio e in caso di urgenza destina temporaneamente ufficiali di pubblica sicurezza in alcuni punti della provincia, riferendone al Ministero.

Il prefetto può inoltre, secondo le esigenze del servizio, estendere la giurisdizione dei delegati distaccati ad altri Comuni vicini a quello di loro residenza.

Art. 7.

L'ufficio circondariale di pubblica sicurezza dipende dal sottoprefetto, il quale compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi sulla materia e fa eseguire gli ordini del prefetto.

Art. 8.

Ogni ufficio di pubblica sicurezza è ripartito come appresso:

Divisione 1ª - Affari riservati, personale e relativa contabilità.

Divisione 2ª - Polizia giudiziaria.

Divisione 3ª - Polizia amministrativa.

Archivio - Protocollo generale, copisteria, spedizione.

Art. 9.

Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Negli uffici circondariali si osserverà possibilmente un metodo uniforme.

Art. 10.

Nelle città capoluogo di provincia, sedi di questura, sono, alla dipendenza del questore, istituiti uffici di sezione.

Il numero delle sezioni in ciascuna città sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 11.

La rappresentanza del questore, nei casi di sua assenza od impedimento, spetta di regola al commissario più anziano.

È in facoltà del Ministro di derogare, nell'interesse del servizio, a tale disposizione, delegando la rappresentanza del questore ad altro commissario.

Art. 12.

Le spese di affitto e di mobilia degli uffici provinciali di pubblica sicurezza e relative sezioni e degli uffici circondariali sono a carico della provincia.

La misura in cui le Amministrazioni provinciali dovranno provvedere a tali spese sarà determinata dal Ministero dell'Interno con apposita istruzione.

Le spese di affitto e di mobilia dei locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, sono a carico dello Stato.

Il fondo stanziato in bilancio per spese d'ufficio sarà ripartito con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

CAPO II.

Ammissione agli impieghi

Art. 13.

I concorsi di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, saranno banditi ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno per un determinato numero di alunni.

Questo numero non potrà eccedere il dieci per cento del numero totale dei posti stabiliti dal ruolo organico.

Art. 14.

Gli aspiranti agl'impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza debbono provare con documenti legali:

a) di essere cittadini italiani;

b) di avere compiuto gli anni 20 e di non avere superato i 30;

c) di aver soddisfatto all'obbligo della leva militare, ovvero far risultare di aver chiesto l'iscrizione sulle liste di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata;

d) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne penali per le quali, a termini dell'articolo 96 del testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 80, si incorre nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile;

e) di essere dotati di sana e robusta costituzione fisica;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti al posto di vice commissario: la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, o il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze;

per gli aspiranti al posto di delegato: la licenza di liceo o d'istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto con esito favorevole in uno dei collegi, scuole od accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata;

per gli aspiranti alla categoria d'ordine: la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Art. 15.

Allorchè il Ministero notificherà l'apertura del concorso, le relative domande per l'ammissione, corredate dei prescritti documenti, saranno dirette al Ministero dell'Interno per mezzo del prefetto della provincia di domicilio degli aspiranti.

Art. 16.

Gli esami per l'ammissione ai posti di vice commissario o di delegato, avranno luogo in Roma innanzi ad una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un professore di belle lettere e da un capo divisione ovvero da un ispettore generale del Ministero dell'Interno.

Un impiegato della Direzione generale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 17.

Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma approvato dal Ministro dell'Interno e saranno scritti ed orali.

Le prove scritte si daranno in quattro giorni e non potranno durare più di otto ore al giorno.

La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno superato la prova scritta, ma potrà durare oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 18.

Il Ministero disporrà che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali Commissioni in quei capoluoghi di provincia che verranno da esso di volta in volta stabiliti.

Le Commissioni si comporranno di un consigliere e di un segretario di Prefettura, designati dal Ministero, e di un sostituto procuratore del Re, designato dal procuratore del Re. Avrà le funzioni di segretario un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto.

Art. 19.

I temi saranno preparati dalla Commissione, chiusi in quattro pieghi suggellati, che saranno conservati dal presidente della Commissione centrale, se le prove scritte seguiranno a Roma; e dai prefetti, se tali prove seguiranno in provincia.

Non più tardi delle 10 antimeridiane di ciascun giorno, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro. Indi apre la busta del tema senza romperne i suggelli, e dopo avere fatto constatare l'integrità loro.

Art. 20.

Non è permesso ai candidati di parlare fra loro, o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo con gli incaricati della sorveglianza e coi membri della Commissione. Non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale.

Ogni infrazione a tali prescrizioni trarrà seco l'esclusione immediata dagli esami, la quale dovrà essere ordinata seduta stante dalla Commissione.

Gli esami scritti saranno regolati in modo che i nomi dei concorrenti non siano conosciuti da alcuno, se non dopo che tutti i temi furono esaminati e classificati.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa,

nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente. Tanto la prima che la seconda busta debbono essere suggellate a ceralacca col timbro d'ufficio.

Il commissario vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati egualmente a ceralacca col timbro di ufficio dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 21.

La Commissione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo precedente e deve provvedere in proposito.

All'uopo, uno almeno dei suoi membri dovrà constantemente trovarsi nella sala degli esami.

Art. 22.

A mano a mano che i candidati compiono il lavoro, o al più tardi allo spirare del termine assegnato, devono consegnarlo a quel membro della Commissione che è incaricato di riceverlo.

Tutti i lavori sono chiusi e suggellati in un piego, sul quale i membri della Commissione appongono la loro firma.

I lavori saranno, per mezzo del prefetto, inviati al Ministero.

Art. 23.

Ogni membro della Commissione, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i soli concorrenti che abbiano ottenuto, nel complesso delle prove scritte, i sette decimi dei punti, e in nessuna delle singole prove abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti di cui dispongono i singoli componenti la Commissione.

Art. 24.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti ha la precedenza quello che abbia prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'Esercito o nella Marina; a parità di titoli, quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore d'età.

Art. 25.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

Se qualcuno dei candidati abbia dato prova d'ingegno o di istruzione non comuni, la Commissione lo designerà in modo speciale al Ministero.

Art. 26.

Il Ministero riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 27.

I candidati che avranno vinto il concorso saranno nominati alunni sino a concorrenza del numero dei posti pel quale fu aperto il concorso.

Art. 28.

Gli aspiranti dichiarati idonei che, per mancanza di posti, non avranno potuto ottenere la nomina di alunno, potranno ripresentarsi ai concorsi successivi.

Quelli che non saranno stati dichiarati idonei potranno presentarsi soltanto ad uno dei concorsi successivi.

Qualora nemmeno in questo siano dichiarati idonei, non potranno più essere ammessi agli ulteriori concorsi.

Art. 29.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno in un ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, sia per acquistare le necessarie cognizioni pratiche del servizio di pubblica sicurezza, sia per dar campo di riconoscere se siano forniti dei requisiti necessari per tale servizio.

Art. 30.

L'alunnato è gratuito, ma il Ministero potrà accordare una indennità mensile non maggiore di lire cento a quegli alunni che fossero destinati fuori della loro ordinaria dimora.

La relativa spesa sarà prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio nel Ministero dell'Interno sul capitolo stipendi del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 31.

Terminato il tirocinio di cui all'articolo 29, i prefetti riferiranno al Ministero, dichiarando se l'alunno ha dimostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 32.

Gli alunni, per i quali sarà stata fatta tale dichiarazione, saranno chiamati a dare un saggio pratico d'idoneità.

Tale saggio consterà di due temi scritti e dovrà servire a mostrare che l'alunno ha acquistata sufficiente pratica per l'esercizio delle funzioni che è chiamato a disimpegnare.

I temi saranno preparati dal Ministero. Una Commissione centrale composta da un sostituto procuratore generale, da un direttore capo di divisione e da un questore, sarà incaricata di esaminare i lavori degli alunni.

Per lo svolgimento dei temi gli alunni verranno riuniti in gruppi presso quelle Prefetture che saranno di volta in volta designate dal Ministero.

Uscendo fuori della provincia di loro residenza, avranno diritto all'indennità di missione, secondo le disposizioni vigenti, dal giorno che precede gli esami fino a quello susseguente.

Art. 33.

Ottenuta l'idoneità, gli alunni avranno diritto, secondo la graduatoria d'ammissione, alla nomina ai posti retribuiti vacanti ed a quelli che man mano si renderanno vacanti nell'ultima classe della categoria a cui appartengono.

Art. 34.

A quelli che non risultassero idonei potrà essere prorogato l'esperimento per un tempo non maggiore di sei mesi. Non superando questa seconda prova, saranno definitivamente licenziati.

Art. 35.

Durante tanto il primo quanto il secondo esperimento, l'alunno che terrà cattiva condotta o si dimostrerà negligente o privo di attitudine, verrà, sopra proposta del prefetto, licenziato.

Art. 36.

La Commissione per l'ammissione agl'impieghi d'ordine è costituita da un capo di divisione o ispettore generale del Ministero, che la presiede, da un professore di lettere, e da un direttore degli uffici d'ordine dello stesso Ministero.

Un impiegato della Direzione generale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Le prove scritte saranno due e si daranno in altrettanti giorni nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie indicate nel programma.

Agli esami relativi si applicheranno le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti per quelli dei concorrenti ai posti di ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 37.

Potranno essere ammessi nel personale di pubblica sicurezza

gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, in permanente attività di servizio, che abbiano età non superiore a 45 anni, non siano stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, ed abbiano superato l'esame di concorso prescritto dall'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 38.

L'assegnazione ai diversi gradi ed alle diverse classi della carriera degli ufficiali provenienti dall'arma sarà fatta, in seguito alla conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e disciplina, in ragione dei titoli e delle attitudini rispettive dei candidati e tenuto conto del grado e dello stipendio di cui erano provvisti.

CAPO III.

Consiglio d'amministrazione e disciplina

—

Art. 39.

Un Consiglio d'amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'Interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza, nonchè degli uscieri di questura, nei casi determinati dal presente Regolamento.

Il Consiglio è composto dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno che lo presiede, dal direttore generale di pubblica sicurezza, da un sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, da due direttori capi di divisione del Ministero dell'Interno e da due funzionari superiori di pubblica sicurezza, a scelta del Ministro.

Ad eccezione del Sottosegretario di Stato e del direttore generale della pubblica sicurezza, gli altri membri del Consiglio predetto saranno nominati dal Ministro in principio di ogni anno.

Art. 40.

In mancanza del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 41.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di cinque almeno dei membri; a parità di voti è preponderante quello del presidente.

Art. 42.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione generale di pubblica sicurezza, scelto dal presidente.

Art. 43.

Di ogni adunanza è compilato verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Copia del verbale è inviata al Ministro per le sue determinazioni.

CAPO IV.

Anzianità

—

Art. 44.

Il Ministero dell'Interno pubblicherà ogni anno, nel mese di gennaio, i ruoli d'anzianità degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza, dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inviandone un sufficiente numero di esemplari a tutte le Prefetture, affinchè gl'interessati ne abbiano conoscenza.

Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, i funzionari iscritti possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della propria posizione d'anzianità.

Il Ministro deciderà, sentito il Consiglio d'amministrazione e disciplina, ed il provvedimento sarà definitivo.

Art. 45.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe: a parità di data del decreto di ultima nomina o promozione si risale ai decreti della nomina o promozione precedente, e così via via risalendo fino alla nomina ad impiego stabile.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e di promozione, la precedenza è determinata dalla classificazione ottenuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione, osservate le norme stabilite dall'articolo 24.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età.

Art. 46.

Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe, precede chi ne ebbe la reggenza.

I reggenti che ottengono con la medesima data la nomina effettiva allo stesso grado o classe, conservano l'ordine d'anzianità che avevano nel grado o nella classe precedente, senza riguardo alla data della loro nomina a reggenti.

Art. 47.

Nel computo dell'anzianità sarà detratto:

1. il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia;
2. il tempo durante il quale l'ufficiale fu sospeso dalle funzioni.

Ove la sospensione sia revocata, si stabilirà nel relativo decreto se e per quali motivi l'ufficiale sospeso abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'ufficiale già sospeso, il quale riprende, per tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 48.

Gli stati matricolari degli ufficiali di pubblica sicurezza si conservano presso il Ministero dell'Interno.

CAPO V

Promozioni

—

Art. 49.

Le promozioni hanno luogo per anzianità e per merito.

Possono conferirsi anche promozioni straordinarie nei casi stabiliti dall'articolo 67 del presente Regolamento.

Art. 50.

Gl'ispettori generali sono scelti dal Ministro.

Le promozioni al grado di questore sono fatte pure a scelta del Ministro fra i commissari delle prime due classi, senza riguardo all'anzianità.

Art. 51.

Le promozioni di classe dei questori si fanno per anzianità.

Art. 52.

Eccettuato le promozioni al grado di ispettore generale e di questore, le promozioni di classe dei questori e quelle al grado di commissario per esame, tutte le altre debbono [illegible] rite previo parere del Cons[illegible] amministrazione e disciplina, di cui all'[illegible] del presente Regolamento.

Art. 53.

Le promozioni dei commissari dalla seconda alla prima classe sono fatte esclusivamente per titolo di merito.

Nelle altre classi dei commissari le promozioni si fanno in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 54.

Le promozioni al grado di commissario, salvo il caso di cui al seguente articolo 67, saranno conferite in ragione di quattro posti per esame ed un posto per titoli.

Art. 55.

L'esame viene dato innanzi ad una Commissione centrale composta nel modo indicato dal precedente articolo 16 e con le norme e secondo il programma indicati dal Ministero.

Art. 56.

Saranno ammessi a quest'esame i vice-commissari di prima classe che abbiano almeno sei anni di servizio e i delegati di prima classe che abbiano almeno nove anni di servizio.

Nel caso in cui non sia sufficiente il numero degli aspiranti, potrà il Ministero ammettere anche i vice-commissari e i delegati di seconda classe, i quali contino un numero di anni di servizio non inferiore a quello rispettivamente indicato.

La posizione giuridica dei funzionari, agli effetti dell'ammissione all'esame di promozione e della graduatoria finale, sarà quella che ciascuno di essi avrà il giorno in cui scade il termine per presentare la domanda di ammissione agli esami.

Art. 57.

Essi, quando non risiedano a Roma, avranno diritto all'indennità di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno in cui furono invitati a trovarsi in Roma fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.

Art. 58.

Il Consiglio d'amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza, in base alle note caratteristiche ed alle informazioni fornite dai prefetti negli ultimi sei anni precedenti, stabilisce il grado di merito che crede spettare a ciascuno dei funzionari ammessi agli esami stessi, per l'intelligenza, la capacità, l'attitudine e la diligenza spiegata nel servizio in genere, e per qualche servizio in cui si siano specialmente distinti, e per la condotta da essi costantemente serbata nella carriera.

Il grado di merito è determinato complessivamente per i titoli suddetti con una gradazione di punti che va dall'uno al venti.

Questi punti saranno aggiunti al totale dei punti riportati dal candidato nelle prove scritte.

Art. 59.

Saranno collocati nella graduatoria prima tutti i funzionari di prima classe che avranno superato l'esame e poi quelli di seconda classe, gli uni e gli altri secondo i punti riportati; a parità di punti si terrà conto dell'anzianità.

Le promozioni saranno fatte secondo la graduatoria. Però malgrado la conseguita idoneità, non potranno ottenere la nomina a commissario, senza il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e disciplina, quei funzionari che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla censura.

Art. 60.

Potranno essere esclusi dall'ammissione agli esami quei funzionari che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione e disciplina, ne siano ritenuti immeritevoli ed abbiano subìto la pena della censura o quella della sospensione. L'esclusione dagli esami dev'essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione e disciplina per ciascuna sessione di esami.

Art. 61.

La promozione per titoli al grado di commissario, giusta l'articolo 54, è riservata a quei vice-commissari e delegati che da tre anni almeno siano stati promossi alla prima classe per merito, e che per le [illegible] informazioni pervenute al Ministero sul loro conto e per essersi singolarmente [illegible] nei servizi direttivi e in quelli esecutivi, siano ritenuti, in seguito a [illegible]zione del Consiglio d'amministrazione e disciplina, degni di essere dispensati dagli esami.

Di questi funzionari sarà formato, prima di ogni sessione di esami, un apposito ruolo che sarà permanente fino alla successiva sessione.

Gli inscritti nel ruolo di merito possono essere preteriti temporaneamente nella nomina al grado superiore, ed anche essere cancellati dal ruolo stesso, quando motivi di condotta o prove di incapacità sopravvenute giustifichino l'una o l'altra misura.

La preterizione o la cancellazione si effettua in seguito a deliberazione motivata adottata dal Consiglio d'amministrazione e disciplina, dopo che l'interessato avrà presentato le sue giustificazioni.

Il funzionario che non abbia superato la prova dell'esame per il posto di commissario, non potrà essere promosso neanche per titoli, quantunque sia inscritto nel ruolo di merito.

Art. 62.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo di merito anzidetto, i funzionari che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'articolo precedente, non siano stati inscritti nel detto ruolo, potranno presentare i loro ricorsi al Ministro.

I ricorsi, con le nuove informazioni che dovranno essere assunte, saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Il provvedimento del Ministro su tali ricorsi, in seguito alla deliberazione del Consiglio, è definitivo.

Art. 63.

Le promozioni dall'una all'altra classe dei vice-commissari e dei delegati saranno conferite in ragione di due terzi per anzianità e un terzo per merito.

Art. 64.

Sono considerati come titolo alla promozione di merito non solo i servizi resi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, con operazioni direttive od esecutive, ma anche quelli resi all'amministrazione e nei quali siasi dato prova di lodevole capacità, di molta intelligenza, istruzione e perspicacia; le pubblicazioni scientifiche; la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Art. 65.

L'anzianità per conseguire la promozione è determinata dall'anzianità di grado e di classe del funzionario.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non quando sia accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

L'esclusione dalla promozione per anzianità sarà pronunciata dal Ministro dell'Interno, sentito il prefetto, dal quale l'impiegato dipende, ed il voto motivato del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Questa esclusione è temporanea e dura fino a quando l'ufficiale che ne è colpito non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato per mezzo del prefetto.

Art. 66.

I reclami degli ufficiali preteriti nelle promozioni di merito od in quelle d'anzianità dovranno essere presentati non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui siano stati promossi i funzionari che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina con le nuove informazioni che dovranno essere assunte. Il Consiglio deciderà se il reclamo debba essere respinto, ovvero se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione, ovvero infine se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel quale caso l'anzianità del ricorrente sarà quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Art. 67.

Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto i questori ed i commissari di prima classe, il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori, o per tutelare l'ordine pubblico, o anche per salvare la vita di cittadini, o infine si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario, sia nel dirigere, sia nell'eseguire qualche operazione di servizio d'importanza assolutamente eccezionale, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame di cui all'articolo 55, purchè abbia tutti gli altri requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso. Nell'ultimo caso fra quelli preveduti in questo articolo, la promozione non potrà essere deliberata se non dopo terminato, almeno in prima istanza, il giudizio relativo.

Nessuna proposta, domanda o reclamo per promozione straordinaria per uno dei motivi indicati nel presente articolo, potrà

essere accolto dopo decorso un anno dal fatto per il quale si invoca, o dalla data della sentenza, di cui all'alinea precedente.

Art. 68.

Tali requisiti e meriti di entità eccezionale, precisa e ben determinata, dovranno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale che sarà convocata ogni qualvolta il Ministero ne avrà riconosciuta l'opportunità. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale, dovrà essere inteso il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina

La deliberazione della Commissione provinciale e il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina saranno motivati. Le decisioni del Ministro su tali proposte sono definitive.

Art. 69.

Salve le disposizioni speciali per la promozione ai gradi di ispettore generale, di questore e di commissario e per le promozioni straordinarie, di cui agli articoli 67 e 68, tutte le altre promozioni non potranno aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiore e sempre che siano trascorsi due anni dall'ultima promozione.

Art. 70.

Le promozioni di classe degli impiegati d'ordine saranno conferite in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per titoli di merito in seguito a designazione del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Le promozioni al grado di archivista si conferiscono in ragione di quattro posti per esame e di un posto per titoli.

A questo esame saranno applicabili le norme stabilite dall'articolo 55 e seguenti, in armonia con quelle contenute nell'articolo 36 del presente Regolamento.

Art 71.

Si provvede con decreto Reale alle promozioni degli ufficiali e degl'impiegati di pubblica sicurezza ai gradi d'ispettore generale, di questore, di commissario e d'archivista.

Alle promozioni di classe dei funzionari di pubblica sicurezza di qualunque grado sarà provveduto con decreto Ministeriale.

CAPO VI.

Cambi di Amministrazione

—

Art. 72.

È consentito agli ufficiali ed agl'impiegati di pubblica sicurezza di passare in alcuna delle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, quando gl'interessi del servizio lo consentano e previo il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e disciplina di cui all'articolo 39 di questo Regolamento, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due funzionari forniti di eguali titoli per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di uguale stipendio.

Per le nomine ad ispettore generale od a questore e per il passaggio di tali funzionari nel personale delle Prefetture, si potrà prescindere dal cambio, ferme restando le altre sopra espresse condizioni.

Art. 73.

In caso di passaggio dall'una all'altra delle Amministrazioni suddette, ciascuno conserverà la propria anzianità, soltanto però fino ad occupare il posto lasciato vacante dal funzionario col quale segue il cambio.

CAPO VII.

Dispensa dal servizio, dimissioni, riammissione in servizio

—

Art. 74.

L'ufficiale riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa potrà essere decretata anche quando si renda necessaria nell'interesse del servizio.

Nell'uno e nell'altro caso la dispensa avrà luogo per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina.

Art. 75.

Tanto l'ufficiale dispensato quanto quello dimesso volontariamente dal servizio e quello dichiarato dimissionario d'ufficio, potranno essere riammessi nell'Amministrazione previo parere dell'anzidetto Consiglio.

La riammissione non potrà mai aver luogo in un grado o in una classe superiore a quella alla quale apparteneva l'ufficiale prima della sua dispensa o dimissione.

Art. 76.

L'ufficiale riammesso sarà inscritto nella classe a cui apparteneva, detraendo dal computo della sua anzianità il tempo passato fuori servizio.

Art. 77.

L'ufficiale che ha presentato le dimissioni è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gliene sia partecipata l'accettazione.

Art. 78.

Sarà dichiarato dimissionario l'ufficiale che si rifiuti di raggiungere la destinazione a lui assegnata, o che, senza giustificato impedimento, non la raggiunga nel termine a lui assegnato.

Le domande di congedo e quelle di aspettativa, benchè presentate, ma non ancora assecondate, non possono esimere l'ufficiale traslocato sia dall'obbligo di assumere servizio nella nuova residenza entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari, a termine del presente articolo.

Sarà pure dichiarato dimissionario l'ufficiale che, dopo scaduto il congedo di cui godeva, non avrà ripreso servizio nella sua residenza e che, invitato a farvi ritorno, non abbia ottemperato agli ordini superiori.

CAPO VIII.

Punizioni.

—

Art. 79.

Le punizioni disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali di pubblica sicurezza sono le seguenti:

1. la censura;
2. la sospensione;
3. la revocazione;
4. la destituzione.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolparsi.

Le discolpe che l'ufficiale è chiamato a dare saranno sempre consegnate in apposito verbale.

Art. 80.

Senza pregiudizio dell'azione penale e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1. rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri d'ufficio;

2. riceva, sotto qualunque forma, denominazione o pretesto per sè o per altri, in denaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3. rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche, e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati, od altri documenti;

4. conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi o dai Regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5. accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse o bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva,

per sè o per altri, qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi, ovvero ne accetti la promessa;

6. conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti, o fuori dei casi previsti dalla legge o dai Regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7. rechi offesa all'altrui libertà personale;

8. comprometta con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

Art. 81.

La censura è una dichiarazione di biasimo e può essere inflitta per i seguenti motivi:

a) per negligenza;

b) per mancanze in servizio;

c) per assenza non giustificata dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scaduto il congedo; salvo, in quest'ultimo caso, quanto dispone l'articolo 78 capoverso;

d) per occupazioni incompatibili con lo stato d'impiegato;

e) per contegno non corretto verso i propri superiori, dipendenti o colleghi di ufficio;

f) per recidività nei debiti;

g) per irregolare condotta;

h) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori dai quali gerarchicamente dipende, affine di ottenere promozioni, trasferimenti od altro qualsiasi provvedimento.

Art. 82.

La censura è pronunziata dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al Ministero, inviandogli il relativo decreto ed il verbale contenente le giustificazioni dell'ufficiale punito.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro, entro 30 giorni dalla notificazione.

Il provvedimento del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 83.

Dànno luogo alla sospensione le seguenti cause:

a) recidività nei fatti che motivarono una precedente censura o maggiore gravità dei fatti stessi;

b) insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione;

c) abituale cattiva condotta morale;

d) debiti indecorosi contratti con inferiori o dipendenti;

e) danno recato agli interessi dello Stato od a quello dei privati per trascuratezza dei doveri d'ufficio o per mancanza di riservatezza;

f) offese al decoro dell'Amministrazione;

g) inosservanza del segreto d'ufficio;

h) uso dell'impiego per fini personali.

L'ufficiale che, trasferito da una residenza ad un'altra, non avrà assunto servizio nel termine prescritto, quando non sia dichiarato dimissionario a termini dell'articolo 78, sarà sospeso per un tempo corrispondente al ritardo frapposto.

Art. 84.

La sospensione non può eccedere il periodo di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale, nel quale caso cessa con questo.

Art. 85.

La sospensione fino ad un mese è inflitta dal prefetto, il quale deve riferirne subito al Ministero, trasmettendo il decreto relativo e le giustificazioni del funzionario sospeso.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro entro 30 giorni dalla notificazione.

Il provvedimento del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 86.

La sospensione oltre un mese è pronunziata dal Ministro, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina del personale di pubblica sicurezza.

Art. 87.

La sospensione porta la perdita dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, ma non dispensa dal servizio se non quando ciò sia espresso nel decreto che la infligge.

La sospensione dallo stipendio e dal servizio porta anche la perdita dell'anzianità.

Il Ministero ha facoltà di assegnare, secondo i casi, all'impiegato sospeso, od alla sua famiglia, a titolo di alimenti, una parte dello stipendio non superiore però alla metà del medesimo.

Art. 88.

Durante la sospensione l'ufficiale non può essere promosso, nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Art. 89.

Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, può essere sospeso l'ufficiale, il quale, in seguito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento penale, per l'imputazione di qualche delitto.

Art. 90.

L'ufficiale, contro cui sia stato spiccato mandato di cattura, dev'essere immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio.

Art. 91.

Quando l'imputato sia assolto, la sospensione, di regola, sarà revocata, salvo i casi previsti dall'articolo 95.

Se invece viene pronunziata sentenza di condanna, appena questa sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo di alimenti, ed il Consiglio d'amministrazione e disciplina giudicherà quale provvedimento si debba adottare a carico dell'ufficiale condannato.

Art. 92.

La revocazione dall'impiego è pronunziata per decreto Reale, sentito il Consiglio d'amministrazione e disciplina, per alcuna delle seguenti cause:

1. recidività nei fatti che diedero luogo alla sospensione oltre un mese;

2. omissione volontaria dei propri doveri;

3. mancanza contro l'onore.

Il decreto sarà motivato e ne sarà data comunicazione all'interessato.

La revocazione non fa perdere all'ufficiale che n'è colpito il diritto alla pensione o alla indennità che gli può spettare a norma di legge.

Art. 93.

La destituzione è ordinata con decreto Reale, sentito il Consiglio d'amministrazione e disciplina, per una delle mancanze contemplate nei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 80 del presente Regolamento, salvo che tali mancanze già non ricadano sotto una meno rigorosa sanzione, giusta gli articoli precedenti.

Il decreto sarà motivato e sarà comunicato all'interessato.

La destituzione importa la perdita di qualsiasi diritto a pensione od indennità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo decreto, fermo il disposto degli articoli 183 e 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 94.

L'ufficiale di pubblica sicurezza incorre di diritto nella destituzione per qualsiasi condanna che porti seco per legge o la destituzione o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 95.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'ufficiale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio d'amministrazione e disciplina, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza, colla quale finì il giudizio penale, avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od

il fatto imputato non costituisca un reato a termine di legge, e perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

L'ufficiale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio predetto anche nel caso in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Art. 96.

L'ufficiale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

Art. 97.

Le punizioni si annotano sugli stati matricolari.

CAPO IX.

Attribuzioni degli ufficiali di pubblica sicurezza

Art. 98.

Gl'ispettori generali eseguiscono regolari e periodiche ispezioni agli uffici di pubblica sicurezza, allo scopo di verificare:

a) il modo con cui procedono in ciascuno ufficio i diversi servizi, ed i risultati ottenuti, sia per la prevenzione dei reati, sia per le ricerche e per l'arresto dei delinquenti, sia pel mantenimento dell'ordine pubblico;

b) l'idoneità, l'operosità ed il contegno dei funzionari di ogni grado;

c) il modo con cui sono tenuti gli uffici;

d) le condizioni statiche, igieniche e di decenza degli edifici addetti ad uffici di pubblica sicurezza.

Dell'ispezione di ciascun ufficio l'ispettore generale dovrà compilare una relazione particolareggiata, facendo quelle proposte che crederà necessarie pel migliore andamento del servizio in ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari i quali si distinguono in modo speciale nell'adempimento dei loro doveri, rendendosi meritevoli della fiducia dei cittadini e della considerazione dei superiori.

Potranno inoltre gl'ispettori generali essere inviati in qualsiasi Comune del Regno in cui reati di eccezionale gravità o l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, gravemente minacciati, richiedano la direzione e l'intervento di un funzionario superiore; ed essere incaricati dal Ministro di eseguire inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Ad essi potrà anche essere affidata temporaneamente la reggenza di qualche ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 99.

Nelle città in cui, a mente dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un questore, questi è autorità di pubblica sicurezza del primo circondario.

Egli esercita quindi, per autorità propria, tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza che negli altri circondari spettano ai sotto-prefetti.

Il questore coadiuva inoltre il prefetto nell'esercizio delle funzioni che sono al medesimo attribuite in materia di pubblica sicurezza negli altri circondari della provincia.

Art. 100.

Nelle città capoluogo di provincia che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza è preposto un commissario.

Un commissario è parimenti preposto a ciascun ufficio divisionale ed alle sezioni di questura.

Art. 101.

Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige, alla condotta ed alla disciplina del personale dipendente e propone i provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio ed il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto o al questore.

Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione coll'Autorità giudiziaria per comunicare ad essa ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati, ed allo scoprimento degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.

Art. 102.

Il vice-commissario coadiuva il commissario nell'esercizio di tutte le sue funzioni e ne fa le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza può essere preposto un vice commissario, sotto la direzione del sotto-prefetto.

Art. 103.

Tanto il commissario quanto il vice-commissario, nel caso di operazioni e servizi di speciale importanza, debbono, non solo impartire tutte le disposizioni necessarie a renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente l'esecuzione specialmente quando si tratta di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti, riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.

Art. 104.

I delegati prestano servizio negli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza alla dipendenza dei commissari e dei vice-commissari, nel numero che sarà stabilito per ciascun ufficio da apposita tabella.

Sono inoltre, di regola, preposti alla direzione degli uffici distaccati, di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza.

Art. 105

Sia alla dipendenza di commissari o di vice-commissari, sia che si trovino preposti ad un ufficio, i delegati esercitano un'assidua vigilanza sugli oziosi e vagabondi, sulle persone sospette e diffamate, sugli ammoniti, sui condannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, sui prosciolti dal domicilio coatto ed in genere su tutte le classi pericolose alla società.

Sorvegliano con egual cura gli esercizi pubblici, ed in ispecie quelli ove convengono persone pregiudicate o sospette.

Vigilano l'esercizio dei mestieri girovaghi, e delle industrie di rivendere cose preziose od usate, di affittar camere e di tenere locande.

Vegliano all'osservanza della legge e dei Regolamenti sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, sul lotto governativo, sulle tombole e lotterie pubbliche e sulle tipografie ed arti affini.

Impediscono l'improba mendicità e qualsiasi questua o colletta non permessa dalla legge di pubblica sicurezza.

Attendono all'osservanza dei Regolamenti sulla prostituzione.

Infine niun fatto che possa interessare l'ordine o la pace pubblica, o che possa accennare ad un reato, deve sfuggire all'attenzione dei delegati.

Spetta particolarmente ai delegati di raccogliere tutti gli elementi delle denunzie per l'ammonizione, e per le contravvenzioni all'ammonizione; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni e dei delitti previsti dal Codice penale, dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi dello Stato.

Art. 106.

Nella composizione dei privati dissidî, a richiesta delle parti interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principî di diritto, che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando in questo caso o una misura conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di equità che valga a prevenire possibili inconvenienti.

Art. 107.

I verbali, di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, devono essere stesi su carta da bollo.

Art. 108.

Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei RR. carabinieri devono farsi per iscritto nel modo seguente:

Si designa:

1° il grado dell'ufficiale richiedente;
2° la richiesta;
3° il comandante a cui è diretta la richiesta;
4° l'oggetto della richiesta;
5° la data e la firma.

Qualora, per l'urgenza, non fosse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima anche essere verbale, coll'obbligo a chi la fa di ridurla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta è indirizzata al comandante dei carabinieri Reali del luogo in cui occorra sia eseguita.

Art. 109.

Qualunque difetto di forma nelle richieste, di cui all'articolo precedente, non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi alla esecuzione delle medesime; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e richiedere la riforma della richiesta.

Se il comandante l'arma dei carabinieri Reali, per ragione di altri urgenti servizi, si trovi nella impossibilità di aderire a tempo debito in tutto od in parte alla richiesta, deve prontamente riferirne all'ufficiale di pubblica sicurezza da cui la richiesta è partita.

Art. 110.

La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, dev'essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza secondo le norme stabilite nel R. decreto 5 gennaio 1899 (appendice al Regolamento sul servizio territoriale — impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza).

Art. 111.

Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza presente di fare le formali intimazioni prescritte dalla legge.

Art. 112.

I funzionari di pubblica sicurezza dovranno trovarsi sempre in grado di fare uso della sciarpa tricolore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non solo nelle occasioni in cui debbono presentarsi al pubblico, ma anche quando debbono procedere a qualche atto del loro ministero fuori di ufficio.

Art. 113.

La sciarpa tricolore, di cui è parola nel precedente articolo, è della larghezza di 12 centimetri circa.

Per gli ispettori generali, per i questori e per i commissari è in seta ed ha, alle due estremità, fiocchi in argento; per i vice-commissari e per i delegati è in lana, coi fiocchi pure in lana.

CAPO X.

Personale d'ordine

—

Art. 114.

Gl'impiegati d'ordine attendono alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonchè alla copiatura dei processi verbali, delle denuncie, delle statistiche e del carteggio d'ufficio.

Art. 115.

Gl'impiegati d'ordine prestano servizio presso gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza.

Art. 116.

Le disposizioni del capo VIII del presente Regolamento (punizioni) si applicano anche agl'impiegati d'ordine.

CAPO XI.

Personale di servizio

—

Art. 117.

Ad ogni questura è addetto un determinato numero di uscieri.

Art. 118.

Fermo rimanendo le disposizioni del Regolamento approvato con R. decreto del 26 giugno 1884, n. 2517 (serie 3ª), per la concessione degli impieghi ai sott'ufficiali del R. esercito e della R. marina, i posti disponibili di uscieri saranno a preferenza concessi agli agenti che contano più di 15 anni di servizio, ovvero che si fossero in qualunque tempo resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate in servizio o per cause di servizio.

Art. 119.

Le promozioni degli uscieri hanno luogo per anzianità, purchè risulti che abbiano serbato regolare condotta e dato prova di diligenza ed attitudine al servizio.

Art. 120.

Alle mancanze del personale di servizio si applicano le punizioni stabilite per gli ufficiali di pubblica sicurezza, sentite in ogni caso le discolpe dell'interessato.

Le pene disciplinari della revocazione e della destituzione sono pronunziate a carico degli uscieri con decreto Ministeriale.

CAPO XII.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 121.

I requisiti necessari perchè possa essere attribuita la qualità d'agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza sono:

1° essere d'età maggiore;
2° saper leggere e scrivere;
3° non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati di associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termine di legge;
4° avere condotta incensurata.

Art. 122.

Le guardie particolari, di cui all'articolo 38 del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti:

1° essere maggiori d'età ed avere adempiuto agli obblighi della leva;
2° saper leggere, scrivere;
3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre ad un anno o por reati contro la proprietà, qualunque sia la pena;
4° essere persone oneste e dabbene.

Art. 123.

Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà della cui custodia sono incaricate.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

Art. 124.

I prefetti possono revocare i decreti di nomina delle guardie particolari, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti.

Art. 125.

Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato articolo 97 del testo unico, stende in calce al decreto del prefetto una dichiarazione sottoscritta, del tenore seguente:

« *Il pretore di. . . . . . . dichiara che NN. ha prestato addì . . . . il giuramento* ».

Art. 126.

Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei particolari, sia stata dal prefetto approvata.

La divisa dev'essere però tale da non potersi confondere con quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato, in servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 127.

Per portare armi le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a' termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 128.

L'organico stabilito dalla tabella *B*, allegata al testo unico delle leggi sugli ufficiali e sugli agenti di pubblica sicurezza, sarà attuato gradatamente.

Art. 129.

Faranno passaggio nel ruolo dei vice-commissari quei vice-commissari e vice-ispettori di pubblica sicurezza che dal Consiglio d'amministrazione e disciplina siano riconosciuti in possesso delle attitudini, capacità ed idoneità necessarie a ben disimpegnarne le funzioni.

I vice-ispettori che non saranno ritenuti idonei al posto di vice-commissario continueranno a fare ruolo unico coi delegati della rispettiva classe, e concorreranno a formare il numero stabilito dall'organico per ciascuna classe dei delegati.

Art. 130.

Potranno pure, nella prima attuazione del nuovo organico, far passaggio nel ruolo dei vice-commissari, per sopperire ad eventuali deficienze, quei delegati, laureati in giurisprudenza, i quali siano dal Consiglio d'amministrazione e disciplina riconosciuti in possesso degli altri requisiti all'uopo necessarî.

Art. 131.

L'assegnazione dei delegati di pubblica sicurezza ai diversi gradi e alle diverse classi della carriera d'ordine sarà fatta in seguito alla conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e disciplina, tenuto conto dello stipendio di cui attualmente godono e delle loro attitudini personali.

Art. 132.

I posti di ufficiali d'ordine di terza classe, che non sono per legge riservati ai militari, saranno conferiti a graduati del Corpo delle guardie di città, ad agenti ausiliarî ed a scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, che abbiano serbato sempre buona condotta e prestato lodevole e non interrotto servizio almeno per tre anni.

A parità di condizioni saranno preferiti quelli che avranno prestato servizio per maggior tempo.

Art. 133.

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito dalla tabella *B*, allegata al testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno conseguire la promozione alla classe rispettivamente superiore, anche quando non siano ancora trascorsi due anni dall'ultima promozione.

Art. 134.

Non potranno essere destinati a prestar servizio nella capitale del Regno se non quei funzionari che siano almeno da cinque anni qualificati ottimi e che abbiano dato costantemente prova di esemplare condotta, d'intelligenza e di speciale abilità nei servizî di polizia.

Art. 135.

Al pagamento delle indennità di carica stabilite dal R. decreto 29 marzo 1900, n. 133, per i funzionari di pubblica sicurezza che prestano servizio a Roma, sarà provveduto con decreto Ministeriale.

Art. 136.

Gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, a termini dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono avere i seguenti requisiti:

1° età non superiore ai 45 anni;

2° non essere stati puniti in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina;

3° essere dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti pel posto cui aspirano;

4° essere di buona condotta;

5° aver sostenuto con esito lodevole l'esame di ammissione di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 137.

Pel servizio d'anagrafe, di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono applicabili le disposizioni portate dagli articoli 109, 110, 111, 112 e 113 del Regolamento approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (serie 3ª).

Art. 138.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

ALLEGATO A
(Art. 135 del Regolamento).

TABELLA delle indennità spettanti agli Ufficiali di P. S. che prestano servizio alla Capitale.

GRADI		Indennità annua di carica
Questore	L.	2000
Commissarî	»	800
Vice-Commissarî	»	500
Delegati	»	500

Il Numero 515 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Libro dei segnali per il R. naviglio in data d'oggi firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 2.

Il predetto Libro entrerà in vigore con la data del 1° gennaio 1902.

Art. 3.

Qualunque disposizione emanata anteriormente rimane abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 21 ottobre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DELL' INTERNO

1901

Ordinanza di Sanità Marittima - N. 32

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica nelle città di Sydney e Brisbane (Australia);

Vista la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n 5849;

Decreta:

Le città di Sydney e Brisbane (Australia) sono dichiarate infette da peste bubbonica, e le provenienze da quei porti sono assoggettate alle Ordinanze di sanità marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6; 12 giugno 1899, n. 6; 16 giugno 1899, n. 7; 21 gennaio 1900, n. 1; 1° marzo 1900, n. 8; 7 aprile 1900, n. 10; 9 luglio 1900, n. 20, ed agli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza 9 agosto 1901, n. 10.

I Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI.

Ordinanza di Sanità Marittima - N. 33

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica ad Alessandria (Egitto);

Vista la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'Ordinanza di sanità marittima del 2 ottobre 1901, n. 16, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con RR. decreti del 14 novembre 1901:

Giliberti cav. Angelo, consigliere di 1ª classe a Salerno, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Pertile dott. Angelo, segretario di 1ª classe a Pavia, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 24 novembre 1901:

Baldi rag. Rinaldo, computista di 3ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio a sua domanda.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 27 giugno 1901:

Iuliano Giovanni, delegato di 1ª classe a Verona, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con RR. decreti dell'8 novembre 1901:

Tortorella Achille, delegato di 1ª classe a Breno, collocato a riposo, a sua domanda, per comprovati motivi di salute.

Peretti Francesco, delegato di 3ª classe a Varallo, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 28 novembre 1901:

Vitale dott. Giuseppe, delegato di 4ª classe a Cremona, dichiarato dimissionario dall'impiego.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Dalla Congregazione di carità di Castelguidone è stato denunziato lo smarrimento della bolletta modello 241 N. 65, e N. 422 di protocollo e 5293 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Chieti in data 30 settembre 1896 per ricevuta di n. 3 certificati 5 0[0 della complessiva rendita di L. 15 e d'un assegno provvisorio di L. 1,90, intestati alle Cappelle riunite amministrate dalla stessa Congregazione, i quali furono esibiti per essere convertiti nel Consolidato 4,50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati alla suddetta Congregazione di carità i titoli di rendita provenienti dalla chiesta operazione, senz'obbligo di restituzione della bolletta di cui sopra.

Roma, il 6 dicembre 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 dicembre, in lire 101,57.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

26 dicembre 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,39 3/4	100,39 3/4
	4 1/2 % *netto*	108,22 1/8	107,09 5/8
	4 % *netto*	101,97 1/2	99,97 1/2
	3 % *lordo*	65,02	63,82

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 2 del Regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto Ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera diplomatica è elevato da *sette* a *otto*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il Ministro
PRINETTI.

Visto l'articolo 2 del Regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto Ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera consolare è elevato da *sei* a *dieci*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il Ministro
PRINETTI.

N. B. *L'avviso di concorso ed il relativo programma vennero pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 30 ottobre 1901, n. 258.*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE III - INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di direttore artistico del Museo artistico industriale di Napoli e di professore di decorazione dipinta, con lo stipendio annuo di L. 3000.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha la facoltà di chiamare, qualora lo creda opportuno, ad un esperimento di esami i candidati giudicati migliori per i titoli presentati.

La nomina sarà fatta in via d'esperimento per due anni, dopo i quali potrà essere resa definitiva.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da lire una e corredate dell'atto di nascita e dei certificati di buona condotta e d'immunità penale, questi ultimi di data non anteriore al 31 dicembre 1901, dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio), non più tardi del 31 gennaio 1902.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il detto giorno saranno respinte.

I concorrenti dovranno unire alla domanda i titoli d'ogni natura che dimostrino gli studî fatti e la pratica nell'esercizio dell'arte e nell'insegnamento, come pure i disegni ed i lavori attinenti alle specialità di cui è oggetto il concorso.

A parità di merito sarà preferito il candidato che abbia diretto un'Istituto d'istruzione artistica.

Roma, addì 26 dicembre 1901.

Il Ministro
G. BACCELLI.

R. Conservatorio di Sant' Anna IN PISA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo rimasto vacante il posto d'insegnante di lettere italiane (esterno) nel corso complementare di questo Conservatorio, è bandito un concorso per titoli al posto suddetto con l'annuo stipendio di L. 600, divisibile in dodicesimi, in conformità dell'articolo 15 dello Statuto e del relativo ruolo organico, approvati con R. decreto 2 settembre 1900.

I concorrenti o le concorrenti dovranno inviare al Conservatorio, non più tardi del dì 31 del mese corrente, la domanda in carta bollata da L. 0,50 con una breve narrazione degli studî fatti e con l'indicazione degli uffici occupati nell'insegnamento. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno d'età, a meno che non si tratti di persona in servizio attivo come insegnante di ruolo negli istituti governativi;

2° attestato medico, debitamente legalizzato, di sana costituzione fisica;

3° fede penale di data posteriore al 30 novembre 1901;

4° attestato di specchiata moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato o la candidata ha dimorato nell'ultimo triennio;

5° diploma definitivo di abilitazione all'insegnamento;

6° specchietto dei punti riportati negli esami speciali e negli esami di diploma;

7° elenco in carta semplice di tutti i documenti, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

I documenti dovranno essere presentati in originale o copia legalmente autenticata.

I lavori a stampa dovranno essere presentati in più di due esemplari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non siano in tutto conformi al presente avviso.

La Commissione amministrativa del Conservatorio giudicherà del concorso sulla base dei documenti, dei titoli e degli eventuali servizi prestati dai concorrenti o dalle concorrenti. La proposta di nomina sarà rimessa al R. Ministro della Pubblica Istruzione a cui compete il conferimento del posto suddetto per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, il quale vi aggiungerà il suo parere.

Pisa, addì 14 dicembre 1901.

L'Operaio Presidente
L. TANFANI CENTOFANTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma dell'*Agenzia Reuter* da Pechino, 22 dicembre, dice che l'inviato russo ed i plenipotenziari chinesi hanno tenuto una conferenza nella quale esaminarono la questione della Manciuria.

Il principe Cing e Wang-wen-ciao sembrano essere meno favorevoli alle esigenze della Russia di quello che fu il defunto Li-Hung-Chang. Essi domandano delle modificazioni che cambierebbero radicalmente il carattere della Convenzione già accettata da Li-Hung-Chang. Essi chiedono, fra altro, un termine più breve per il ritiro delle truppe russe dai posti occupati ad eccezione per le truppe adibite alla sorveglianza della ferrovia.

Essi protestarono contro quel paragrafo della Convenzione secondo il quale la China non potrebbe aumentare le sue truppe nella Manciuria, senza il consenso della Russia.

Essi dichiararono che il Governo chinese deve avere il diritto di tenere nella Manciuria, quel contingente di truppe che esso crede necessario per il mantenimento dell'ordine.

Inoltre i plenipotenziari chiesero che sia stabilito un termine più breve per la restituzione della ferrovia di Niuciuang-Scian-hai-kuan; domandarono una rilevante riduzione dell'indennità da pagarsi alla Russia per la ricostruzione e la manutenzione della ferrovia e protestarono anche definitivamente contro il monopolio delle concessioni per le miniere, preteso, per l'avvenire, dalla Russia.

Il principe Cing ricevette un nuovo telegramma dal vicerè di Scian-si-tung, il quale lo esorta a conservare la sovranità della China nella Manciuria.

***

Un telegramma posteriore alla stessa *Agenzia Reuter* dice che l'inviato russo ha invitato i plenipotenziari chinesi a parteciparli in iscritto le loro eccezioni riguardo alla Convenzione per la Manciuria, per poterle comunicare a Pietroburgo.

Aggiunge il telegramma che questo è riguardato come un sintomo che la Russia sia propensa a modificare le sue pretese.

***

Sullo scopo del viaggio del Principe del Montenegro in Russia, telegrafano da Pietroburgo, 21 dicembre, al *Piccolo*:

« È molto commentato nei circoli politici un lunghissimo colloquio che lo Czar ebbe ieri col Principe del Montenegro. Pare che in quella conferenza si sia parlato fra altro anche delle cose di Serbia. Un personaggio molto influente a Corte e che ha frequenti occasioni d'intrattenersi con lo Czar, mi assicurò che lo Czar è deciso a mettere ordine nelle faccende di quel paese, anche a costo di toccare lo *statu quo* nei Balcani.

« Il Principe Nicola è oggetto qui delle più festose accoglienze e di speciale deferenza per parte dello Czar. Ieri, festa di S. Nicolò e giorno onomastico dei due Sovrani, si riunirono al palazzo d'inverno, per il pranzo d'onore, tutti i membri della famiglia imperiale: l'Imperatrice e la Czarina-vedova vennero appositamente da Gatchina e da Zarskoe-Selo. Lo Czar brindò alla prosperità del Montenegro, al quale mai verrà meno la benevolenza sua e quella dei fratelli russi ».

« Intorno allo scopo del viaggio del Principe in una stagione così poco propizia corrono versioni diverse. Sembra che il movente precipuo sia la questione della ferrovia balcanica; i piani, relativi al tronco che più specialmente interessa il Montenegro (e cioè l'ultima parte della linea sino allo sbocco di Antivari), sarebbero stati dal Principe presentati allo Czar che li avrebbe approvati. A Pietroburgo pure si svolgerebbero le trattative per la costituzione del consorzio costruttore della linea, al quale prenderebbero parte capitalisti italiani, francesi e belgi ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

I ricevimenti alla Reggia per il Capo d'anno.

Ecco l'ordine dei ricevimenti che avranno luogo alla Reggia, per la presentazione degli augurî alle LL. MM. il Re e la Regina:

Lunedì 30 dicembre, alle ore 22, il Corpo diplomatico.

Mercoledì 1° gennaio: Cavalieri della SS. Annunziata — Presidenze del Senato e della Camera — Ministri — Sottosegretari di Stato — Corte di cassazione — Corte dei conti — Tribunale supremo di guerra e marina — Ufficiali generali — Ufficiali superiori capi di servizio — Prefetto — Consiglio e Giunta comunale — Rettore dell'Università, Istituti, Accademie, ecc.

Gli ufficiali della guarnigione fuori di servizio si troveranno nelle sale del Palazzo Reale per fare ala al passaggio delle LL. MM.

Anno giuridico. — Il 3 gennaio prossimo sarà solennemente inaugurato l'anno giuridico in Corte di Cassazione. Il discorso inaugurale sarà fatto dal Procuratore Generale, on. senatore Pascale.

Il Tevere. — Il biondo fiume, che traversa la città, è nuovamente in piena. Un manifesto del sindaco informava la cittadinanza che stamane alle ore 10 il Tevere avrebbe raggiunto 13 metri d'altezza all'idrometro di Ripetta.

Dopo tale ora le acque si sono ancora accresciute e la piena è divenuta minacciosa.

Le Autorità hanno preso le necessarie misure richieste dalla circostanza.

I premî ai critici dell'Esposizione di Venezia. — La Commissione per il concorso al premio di critica d'arte, bandito anche per la terza Esposizione dal sindaco di Venezia, ha terminato i suoi lavori. Essa era composta dei signori: deputato Enrico Panzacchi, marchese Filippo Crispolti e Primo Levi: relatore Filippo Crispolti, che ha fatto un'elegante relazione.

I premî sono stati così assegnati: primo premio (L. 1500) a Vittorio Pica; secondo premio (L. 1000) al sig. Mario Morasso; terzo premio (L. 500) al sig. Mazzini Beduschi.

La Commissione ha poi raccomandato alla speciale considerazione del sindaco di Venezia i lavori pregevoli di altri tre critici egregi: Diego Angeli, Enrico Thovez ed M. G. S. del « Secolo nuovo ».

Un ciclone a Napoli. — Un fortissimo aeremoto, misto a pioggia dirotta, si scatenò, alle ore 11 di ieri, su Napoli, producendo danni rilevanti e vittime.

Al macello di Poggio Reale rimasero smantellati gli ammazzatoi e crollarono le case degli addetti al macello stesso e la

caserma delle guardie. Cinque persone rimasero ferite, fra cui due gravemente.

Alla ferrovia, il vento impetuoso divelse la tettoia del deposito delle locomotive della Rete Mediterranea. Venticinque persone rimasero ferite, fra cui una gravemente. L'intero corpo dei pompieri lavora allo sgombro delle macerie.

Alla fonderia De Luca all'Arenaccia, il ciclone abbattè il portone e fece crollare il muro di cinta. Una donna rimase morta ed una ferita. Molte case di campagna sono danneggiatissime. Gli opificî Godono, Alvazzi ed Orini subirono danni gravi. Alle officine della Rete Mediterranea furono asportate le tettoie. Molte locomotive e vagoni sono rimasti danneggiati.

Il transito dei vagoni venne per più ore interrotto, essendo i binarî rimasti ingombri da molti pali telegrafici abbattuti.

Il macello di Poggio Reale è stato scoperchiato per un'estensione di 2000 mq. La violenza del ciclone trasportò le lamiere dentro il Cimitero.

Allo stabilimento De Luca rovinò anche la tettoia. Oltre una donna morta vi sono anche cinque feriti.

Furono ricoverati agli ospedali di Loreto e dei Pellegrini trentasei feriti, di cui quattro gravissimi.

Le Autorità si recarono subito sui luoghi danneggiati.

La fanteria, due compagnie di zappatori del Genio, i pompieri e squadre di operai delle ferrovie lavorano allo sgombro delle macerie.

La piena dell'Arno. — L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci:

Pontedera, 26.

A causa delle recenti pioggie, il fiume Arno è in piena. Vengono segnalati straripamenti lungo lo stradale provinciale fiorentino.

Anche il fiume Era è gonfio e scorre impetuoso. Il Genio civile ha disposto un servizio di vigilanza.

Pisa, 26.

A causa delle pioggie, l'Arno si trova in piena. L'acqua supera il livello stradale. Il ponte della Fortezza, essendo pericolante, è stato chiuso al transito.

Secondo l'idrometro del *Sostegno* l'acqua raggiunge m. 5,15 a Pisa.

A Pontedera l'Arno ha raggiunto m. 6,42. Secondo le previsioni la piena aumenta ancora.

Continua il cattivo tempo. Anche i confluenti dell'Arno sono in piena.

Firenze, 26.

L'Arno si trova in piena a causa della pioggia incessante. L'idrometro segna m. 4.80.

A Signa la pianura è allagata; sono stati segnalati alcuni danni.

Al Ponte di Mezzo la circolazione è interrotta.

Pisa, 27.

La piena dell'Arno è aumentata stanotte e stamane raggiunse verso mezzogiorno, il massimo con metri 5,40 all'idrometro del Sostegno. Attualmente la piena accenna a decrescere.

Esposizione di Torino 1902. — È stato prorogato al 31 gennaio prossimo l'ultimo termine per l'accettazione delle domande per esporre alla Mostra internazionale di vini, olii e conserve alimentari che si terrà contemporaneamente all'Esposizione di arte decorativa.

Marina militare.— La R. nave *Curtatone*, con a bordo la scuola degli allievi, giunse ieri all'Asinara.

— Ieri la R. nave scuola norvegese, *Ellida*, partì da Spezia per Messina.

— La corazzata argentina, *Presidente Sarmiento*, giunse ieri a Spezia, ove rimarrà 15 giorni per pulire la carena.

Stamane si sono scambiate fra il comandante e le Autorità locali le visite d'uso.

Marina mercantile — Il piroscafo *Ravenna*, della S. I., ieri l'altro da Barcellona proseguì per Genova. Ieri il piroscafo *Duchessa di Genova*, della Veloce, partì da Montevideo per Genova.

ESTERO

Zucchero di barbabietola nell'America del Nord. — La produzione di zucchero di barbabietola negli Stati-Uniti per il 1901 è stata calcolata, dal segretario d'agricoltura, Wilson, a 198,500 tonnellate. La produzione dello zucchero di canna è stimata invece come segue: Stati del Sud 300 mila tonn.; Porto Rico 100,000 tonn.; Hawaï 300,000 tonn.; in tutto 700,000 tonnellate.

La produzione dello zucchero di barbabietola è divisa come segue (in tonnellate):

California, 80,000; Michigan, 60,000; Colorado, 20,000; Utah, 15,000; Nebraska, 3,000; Minnesota, 2,500; Washington, 2,000; Oregon, 2,000.

Miniere di petrolio in Egitto. — I giornali inglesi pubblicano molti ed interessanti particolari sulle scoperte fatte presso Suez di un grande giacimento di petrolio.

La località ove dopo due anni di lavoro si è potuto rinvenire un deposito importante di liquido, si trova presso Suez, ed ha nome Gebel-Geit.

I lavori sono stati fatti con molta difficoltà per la natura del terreno e la sua appartata esposizione, ed il pozzo di assaggio fu spinto fino alla profondità di 2115 piedi, ovvero di 700 metri circa.

Giunti a tale profondità, la quale, del resto, non ha nulla di straordinario perchè in America sono pozzi di 1000 e 1500 metri, si determinò un'improvvisa esplosione di gas, la quale fece saltare in aria, od incendiò tutte le costruzioni erette dalla Compagnia in vicinanza del pozzo.

Ciò prova che esiste nel sottosuolo una quantità enorme di petrolio, dalla cui estrazione la Compagnia si ripromette immensi utili.

Intanto l'incendio dei gas, alla bocca del pozzo, dura sempre. Si cercherà di estinguerlo non appena la sua intensità sia alquanto diminuita, il che si spera avvenga fra pochi giorni.

Il commercio estero della Svizzera. — Nei primi nove mesi del 1901 le esportazioni dalla Svizzera, esclusi i metalli preziosi, ascesero a 612,161,726 franchi, contro 609,874,636 nel periodo corrispondente del 1900.

L'aumento è stato poi assai più rilevante nelle importazioni, le quali nello stesso periodo si ragguagliarono a 796,097,734 franchi, contro 618,138,258 nei primi nove mesi del 1900.

L'aumento fu quindi di men che 4 milioni all'esportazione e di ben 178 milioni all'importazione.

Tra i prodotti della Svizzera esportati all'estero ha preso da qualche tempo molta importanza il latte condensato. Nel terzo trimestre di quest'anno ne furono esportati 79,694 quintali per un valore di 7,486,232 franchi, contro 77,694 quintali per 7,343,296 franchi nel corrispondente trimestre del 1900.

L'esportazione totale di questo prodotto nei primi nove mesi del 1901 si ragguagliò a 232,259 quintali per un valore di 21,863,839 franchi, contro 212,924 quintali per un valore di 20,109,024 franchi nel 1900.

L'industria della carne congelata nella Nuova Zelanda. — Quest'industria diventa ogni giorno più importante; nella Nuova Zelanda essa è soprattutto fiorente; così nel 1899 sono stati da questa regione esportati 75 milioni di chilogrammi di carne eccellente, che furono venduti principalmente sui mercati inglesi. In questa cifra il bue non entra che per 12 milioni di chilogrammi; la più grossa parte è rappresentata dal montone e dall'agnello.

L'industria frigorifera si applica ora anche ai conigli. Speciali stabilimenti furono istituiti ed alcuni ricevono giornalmente 36,000 conigli durante la stagione della caccia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 26. — Si ha da Lisbona: Si dice probabile una crisi ministeriale.

Vilhena, governatore della Banca del Portogallo, sarebbe incaricato di costituire il nuovo Gabinetto.

NEW-YORK, 26. — Un dispaccio da Buenos-Ayres dice che i giornali, quantunque ritengano che il protocollo argentino-chileno elimini ogni pericolo immediato, tuttavia considerano non definitivamente appianate le difficoltà. Pertanto i preparativi militari continuano.

LONDRA, 27. — La Legazione argentina comunica un telegramma del suo ministro degli affari esteri, Alcorta, il quale conferma che il conflitto tra il Chilì e l'Argentina è stato definito in modo soddisfacente.

Il Chilì e l'Argentina ritirarono le truppe rispettive dal territorio contestato.

LONDRA, 27. — Il generale lord Kitchener telegrafa da Johannesburg, in data di ieri, ore 7,15 ant.:

« Il generale Rendell mi annunzia che il 24 corr. il comandante boero, Dewet, alla testa di un numero considerevole di Boeri, si è impadronito a viva forza dell'accampamento Firman, situato a Tweefontein. Io temo che le nostre perdite sieno rilevanti.

« Le truppe comandate da Firman si componevano di quattro compagnie della *Jeomanry* ed avevano un cannone da campagna ed uno automatico. Esse custodivano la testa della linea del *blockaus* Harrysmith Bethleen. Due compagnie di cavalleria sono partite per inseguire Dewet ».

VALPARAISO, 27. — Il conflitto fra il Chilì e l'Argentina è terminato. L'Argentina accetta, tranne insignificanti modificazioni, le proposte del Chilì, le quali risolvono le attuali difficoltà e stabiliscono espressamente l'arbitrato dell'Inghilterra per organizzare il regime generale di polizia e per regolare la costruzione delle strade nella zona contestata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 26 dicembre 1901.

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	744.5.
Umidità relativa a mezzodì	69.
Vento a mezzodì	SSW moderato.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 14°,0. / Minimo 12°,2.
Pioggia in 24 ore	mm. 21,2.

Li 26 dicembre 1901.

In Europa: persiste la depressione sulla Gran Brettagna; Schields 733; il massimo barometrico è a 766 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 4 mm. all'estremo S ed isole, di 4 fino a 7 altrove; temperatura diminuita in Piemonte e Lombardia, aumentata altrove, pioggie generali, tranne che sul versante Adriatico inferiore e Sicilia; venti forti al Centro; Tirreno agitato.

Stamane: cielo vario all'estremo S e Sicilia, nuvoloso altrove con pioggie sull'Italia superiore; venti deboli settentrionali al NW, forti meridionali altrove; mare agitato.

Barometro: depresso a 746 sull'alta Italia, massimo 756 sulla costa orientale Sicula.

Probabilità: venti forti intorno a ponente al NW e Sardegna, forti o fortissimi meridionali altrove; cielo generalmente nuvoloso con pioggie; mare agitato, specialmente il Tirreno.

N. B. Alle 13,10 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma li 26 dicembre 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	12 8	5 0
Genova	coperto	calmo	11 0	6 0
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	10 5	7 7
Cuneo	1/2 coperto	—	6 1	2 0
Torino	3/4 coperto	—	5 3	2 9
Alessandria	coperto	—	5 5	3 0
Novara	3/4 coperto	—	4 6	1 8
Domodossola	coperto	—	6 5	0 1
Pavia	nebbioso	—	7 9	3 9
Milano	nebbioso	—	7 8	4 0
Sondrio	3/4 coperto	—	6 4	1 8
Bergamo	coperto	—	7 5	3 0
Brescia	nebbioso	—	9 0	5 0
Cremona	nebbioso	—	6 4	4 3
Mantova	nebbioso	—	8 0	5 0
Verona	coperto	—	9 8	5 6
Belluno	nebbioso	—	6 1	2 6
Udine	nebbioso	—	8 8	5 8
Treviso	coperto	—	9 0	6 2
Venezia	coperto	calmo	8 6	6 5
Padova	coperto	—	8 5	6 5
Rovigo	nebbioso	—	15 6	6 2
Piacenza	coperto	—	5 9	4 0
Parma	coperto	—	5 8	3 4
Reggio Emilia	coperto	—	7 0	3 5
Modena	coperto	—	6 5	2 4
Ferrara	nebbioso	—	7 3	5 0
Bologna	3/4 coperto	—	5 8	3 9
Ravenna	coperto	—	9 5	6 0
Forlì	coperto	—	8 6	4 6
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	10 0	6 4
Ancona	coperto	calmo	13 0	8 5
Urbino	nebbioso	—	9 0	5 2
Macerata	3/4 coperto	—	10 0	6 7
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	12 0	6 8
Perugia	1/2 coperto	—	8 2	5 0
Camerino	coperto	—	9 0	5 0
Lucca	1/2 coperto	—	9 7	6 6
Pisa	3/4 coperto	—	12 0	8 6
Livorno	coperto	mosso	11 0	7 8
Firenze	coperto	—	9 4	6 1
Arezzo	coperto	—	10 8	5 8
Siena	coperto	—	9 8	5 8
Grosseto	1/2 coperto	—	9 1	8 2
Roma	coperto	—	12 5	8 7
Teramo	coperto	—	11 5	6 0
Chieti	coperto	—	11 2	6 0
Aquila	coperto	—	8 7	4 1
Agnone	piovoso	—	7 5	5 0
Foggia	coperto	—	14 3	7 9
Bari	coperto	legg. mosso	17 0	9 5
Lecce	coperto	—	16 0	12 0
Caserta	3/4 coperto	—	13 9	9 3
Napoli	coperto	mosso	14 0	9 1
Benevento	piovoso	—	11 2	8 4
Avellino	3/4 coperto	—	12 0	7 5
Caggiano	piovoso	—	9 7	1 6
Potenza	piovoso	—	9 8	3 0
Cosenza	3/4 coperto	—	—	8 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 6	1 0
Reggio Calabria	coperto	molto agitato	18 0	13 2
Trapani	coperto	legg. mosso	17 8	11 1
Palermo	1/4 coperto	tempestoso	19 7	9 8
Porto Empedocle	coperto	agitato	17 2	8 6
Caltanissetta	nebbioso	—	13 6	3 8
Messina	3/4 coperto	agitato	16 7	14 2
Catania	1/2 coperto	mosso	17 4	12 2
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	17 3	12 1
Cagliari	3/4 coperto	agitato	14 2	7 0
Sassari	1/2 coperto	—	10 4	7 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*